



ASSOCIAZIONE  
NAZIONALE  
PRODUTTORI  
AGRICOLI  
**CALABRIA**

 **LiberiAgricoltori**  
CONFEDERAZIONE ITALIANA LIBERI AGRICOLTORI **CALABRIA**

## **Motivazioni a supporto della proposta di legge regionale**

La Calabria ha il più vasto patrimonio di terreni pubblici di tutto il territorio nazionale.

I terreni gravati da usi civici sono disciplinati dalla Legge Regionale 21 agosto 2007 n.18 .

Nel caso dei terreni della riforma fondiaria, nelle disponibilità dell'Opera Sila, la Legge Regionale 7 marzo 2000 n° 10 li ha affidati all'ARSSA.

Si tratta di norme che richiedevano una serie di adempimenti regolamentari da parte della Giunta Regionale che non sono mai giunti a compimento.

Nel caso della L.R. n.18/2007 le scadenze che imponevano ai Comuni di procedere alla ricognizione del patrimonio e alla regolarizzazione delle situazioni in essere non hanno ancora avuto attuazione. L'Amministrazione regionale Negli anni ha provveduto a rinviare, di sei mesi in sei mesi, le scadenze, cosa che si sta ripetendo anche per il 2015.

Nel caso della L.R. 15/2000 le richieste di acquisizione non hanno procedure definite e molte richieste di a distanza di anni non risultano completate. Altro elemento di incertezza è dato dalla disciplina dei subentri nei casi di morte dell'assegnatario. Di fatto nel tempo il subentro è avvenuto come prassi naturale, e non solo per i gradi di parentela previsti dalla normativa. Inoltre da consuetudine l'assegnatario ha ceduto a titolo oneroso il diritto di conduzione dei terreni, spesso anche con atti notarili.

La mancata attuazione compiuta delle normative ha generato nelle imprese agricole uno stato di incertezza del diritto, sostituendo alla Legge "usi e consuetudini".

A seguito dei controlli incrociati effettuati dagli Organismi Pagatori, le aziende che svolgono la propria attività su terreni pubblici, attività sempre regolarmente dichiarate, non sono più state in grado di documentare i regolari titoli di conduzione, con la conseguente sospensione o richiesta di revoca dei pagamenti.

Tale situazione è diventata esplosiva e non più derogabile. Infatti con l'entrata in vigore della riforma della PAC 2014-2020 i "nuovi titoli" sono assegnati in base ai pagamenti storici e a quanto liquidato per la domanda unica 2014 dagli Organismi Pagatori. Ne consegue che il mancato pagamento comporta la non assegnazione dei nuovi titoli, arrecando un danno patrimoniale alle imprese, compromettendone il proseguimento dell'attività stessa.

Il rischio che ciò possa generare contenziosi che possono comportare esborsi finanziari importanti ad AGEA, ha fatto sì che con il DM 20/03/2015 n. 1922 "Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020" pubblicato nella GURI n. 112 del 16 maggio 2015", il Ministero inserisse una norma transitoria articolo 9 che prevede: *".... Per i terreni di proprietà dei soggetti privati o pubblici dichiarati nelle domande di aiuto presentate nelle annualità 2006 - 2013, l'assenza di opposizioni da parte dei proprietari*



ASSOCIAZIONE  
NAZIONALE  
PRODUTTORI  
AGRICOLI  
CALABRIA

**LiberiAgricoltori**  
CONFEDERAZIONE ITALIANA LIBERI AGRICOLTORI CALABRIA

*o, nel caso di soggetti privati, dei loro eredi consente all'agricoltore che li dichiara nelle domande di aiuto di ottenere gli aiuti erogati dagli Organismi pagatori riconosciuti, senza che ciò valga a costituire legittima conduzione di tali terreni. A tal fine gli Organismi pagatori competenti comunicano ai soggetti privati o agli enti pubblici proprietari, anche mediante l'utilizzo delle registrazioni catastali, gli identificativi dei terreni e del periodo di riferimento della conduzione dichiarata, invitandoli ad esprimere, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la propria eventuale opposizione. Decorso tale termine senza che siano pervenute opposizioni, gli aiuti sopra indicati sono considerati legittimamente richiesti e/o erogati. "*

Il provvedimento non è risolutivo, rinvia e risolve solo temporaneamente un problema che resta invariato rischiando di mettere in difficoltà le Amministrazioni che si troverebbero a dover gestire con un "silenzio assenso" una formale comunicazione di occupazione abusiva.

E' bene ricordare che il riconoscimento al diritto al sostegno comunitario è dato dalla dimostrazione di aver correttamente svolto l'attività agricola. Cos'è l'attività agricola è definito dal Regolamento CE 1307 art. 4 comma 1 lettera c).

Le imprese hanno legittimamente dichiarato i titoli di conduzione da sempre, in quanto hanno regolarmente svolto la propria attività su tali superfici, ma non sono in grado di produrre la documentazione, attualmente prevista. Spesso si tratta di terreni utilizzati da oltre dieci anni e anche da oltre venti, trent'anni.

Stabilire che è necessario avere un regolare contratto di locazione è una determinazione documentale stabilita da AGEA, in qualità Organismo di Coordinamento Nazionale, non un vincolo dettato da una normativa comunitaria.

Infatti, su proposta dei senatori della Val D'Aosta, vista la frammentazione fondiaria presente nel proprio territorio e la difficoltà della reperibilità degli intestatari dei fondi stessi. è stato, con decreto 91/2014 convertito in legge 116/2014 articolo 1 bis comma 12 stabilito che *"i terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiarie di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani, ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, non sono tenute a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999"*.

**Il testo proposto** ha l'obiettivo di determinare, con la collaborazione di ARCEA, la documentazione necessaria a comprovare la regolare conduzione, dei terreni di proprietà



ASSOCIAZIONE  
NAZIONALE  
PRODUTTORI  
AGRICOLI  
**CALABRIA**

**LiberiAgricoltori**

CONFEDERAZIONE ITALIANA LIBERI AGRICOLTORI **CALABRIA**

pubblica per i quali attualmente non è possibile produrre la regolare documentazione richiesta stabilendo quale documentazione è equivalente o equiparata al titolo di locazione.

la proposta di legge è limitata alle particelle di proprietà pubblica per le quali la materia è disciplinata da leggi regionali legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materie di usi civici) nonché di quelli affidati all'ARSSA, ai sensi della legge regionale 7 marzo 2000, n. 10 (Affidamento dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e per i servizi in agricoltura (ARSSA) delle attività relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386 in base al disposto dell'articolo 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146). Contestualmente il testo chiarisce esplicitamente che non determina diritti o esonera da canoni o imposte se dovute.

Per i terreni di proprietà comunale, non gravati da usi civici, il testo al comma 2, prevede un documento d'intesa che, si configura come un atto di indirizzo per i Comuni, ma consentirà procedure omogenee validabili da ARCEA.

Il coinvolgimento diretto di ARCEA, quale Organismo Pagatore Autorizzato, vuole essere momento di garanzia per la determinazione di una documentazione conforme alla regolamentazione comunitaria. Il provvedimento vuole stabilire quale documentazione "terza" comprova che l'azienda ha svolto attività agricola su tali terreni.

Questo consentirà ad AGEA di acquisire la documentazione necessaria alla liquidazione delle domande PAC, attualmente sospese, e a non pregiudicare l'accesso alla nuova PAC 2014-2020 per le aziende agricole che attualmente svolgono legittimamente la loro attività sui terreni di Enti pubblici e la validazione della documentazione che in precedenza ha consentito la liquidazione delle stesse.